Allegato "D" al N. 23194/8031 di Rep.	
STATUTO	
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
E' costituita una Società per Azioni con la deno	omi-
nazione:	
"VINCENZO ZUCCHI - SOCIETA' PER AZIONI"	
Articolo 2	
La Società ha sede in Rescaldina.	·
Il domicilio di ogni azionista, per i suoi rapp	oor-
ti con la società, si intende a tutti gli effe	tti,
quello risultante dal Libro Soci.	
La Società può istituire sedi secondarie, succu	rsa-
li, filiali, rappresentanze e simili in quals	iasi
altra località ed anche all'estero.	
Articolo 3	
3.1 La durata della Società è stabilita fino a	1 31
(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
L'assemblea potrà prorogare tale termine o del	ibe-
rare lo scioglimento anticipato della società.	
Articolo 4	
4.1 L'attività della Società ha per oggetto:	
a) l'industria ed il commercio in Italia e	al-
l'estero di filati e tessuti di qualsiasi f	ibra
tessile, manufatti e confezioni derivati dai te	

ti e dalle fibre tessili e materie analoghe.	
La società può, quindi, acquistare, impiantare ed	
esercitare, sia in proprio sia per conto terzi,	
tessiture, tintorie, candeggi e filature e qualsia-	
si industria e commercio che abbia attinenza quan-	
to sopra, gestire agenzie di vendita, concedere ed	
assumere rappresentanze, assumere il mandato di li-	
quidare aziende affini;	A-1-1-1-1
b) la gestione in proprio di fondi agricoli e	
aziende agricole.	
4.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale di	
 cui alle precedenti lettere a) e b), la società	
potrà compiere qualsiasi operazione commerciale,	
industriale, mobiliare e immobiliare e finanzia-	
ria, in via non prevalente e non nei confronti del	
pubblico.	
Al riguardo, a titolo esemplificativo, per opera-	
zione finanziaria si intende l'assunzione di parte-	
cipazioni in altre società o enti, il finanziamen-	
to e coordinamento tecnico e finanziario delle so-	
cietà o enti nei quali la società partecipi, la	
compravendita, il possesso e la gestione di tito-	
li, il rilascio di fideiussioni, avalli, ipoteche	
e garanzie in genere a favore di terzi.	
Articolo 5	

200	5.1 Il capitale sociale è di Euro 17.546.782,57
	(diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasette-
	centottantadue virgola cinquantasette) diviso in
	complessive n. 25.331.766 (venticinquemilionitre-
	centotrentunomilasettecentosessantasei) azioni or-
	dinarie interamente liberate, senza indicazione
	del valore nominale, tutte rappresentative della
	medesima frazione del capitale.
	5.2 L'assemblea straordinaria in data 12 giugno
	2014 ha deliberato:
	- di aumentare il capitale sociale a servizio del-
	l'esercizio dei Warrants GEM, in via scindibile,
	con esclusione del diritto di opzione, ai sensi
	dell'art. 2441 commi 5 e 6 Codice Civile per un am-
	montare complessivo di massimi Euro 12.500.000,00
	(dodicimilionicinquecentomila), inclusivi di so-
	vrapprezzo, da liberarsi anche in più tranches, en-
	tro il termine finale di sottoscrizione fissato al
	31 dicembre 2020, mediante la sottoscrizione di
	massime n. 46.000.000 (quarantaseimilioni) azioni
	ordinarie della Società, prive del valore nomina-
	le, aventi medesimo godimento e le medesime carat-
	teristiche delle azioni ordinarie della Società in
	circolazione alla data di emissione.
	5.3 Ogni azione è indivisibile. Quando siano inte-

1	ramente liberate, e qualora la legge lo consenta,	
]	le azioni possono essere al portatore.	
I	Le azioni al portatore possono essere convertite	
i	in nominative e viceversa. Le operazioni di conver-	
£	sione sono fatte a spese dell'azionista.	
5	5.4 La qualità di azionista si costituisce, di per	
£	sé sola, adesione del presente statuto.	
	Articolo 6	
6	5.1 Il capitale può essere aumentato anche median-	
t	ce conferimenti di beni in natura o crediti e con	
e	emissione di azioni privilegiate od aventi diritti	
đ	diversi da quelli delle azioni ordinarie.	
6	5.2 L'emissione di nuove azioni ordinarie o di a-	
z	zioni di altre categorie, aventi le stesse caratte-	
r	ristiche di quelle delle categorie già in circola-	
z	zione, non richiede comunque ulteriori approvazio-	
n	ui delle assemblee speciali degli azionisti di ta-	
1	i altre categorie.	
6	.3 Il diritto di opzione può essere escluso o li-	
m	itato nei casi previsti dalla legge, nonchè nei	
1	imiti del 10% (dieci per cento) del capitale so-	
С	riale preesistente, sempre nel rispetto delle con-	
d	izioni e delle modalità stabilite dalla legge.	
L	'assemblea straordinaria può delegare il Consi-	
g	lio di Amministrazione ad aumentare il capitale,	

	anche con esclusione del diritto di opzione, nel-	
	l'osservanza delle norme applicabili.	
	ASSEMBLEE	
4	Articolo 7	
	7.1 L'assemblea rappresenta la universalità dei so-	
	ci e le sue deliberazioni, prese in conformità al-	
	la legge ed al presente statuto, obbligano tutti i	
	soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea è ordinaria, straordinaria o speciale	
	a sensi di legge.	
	Essa può essere convocata anche fuori della sede	
	sociale, purchè in Italia.	
	7.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una	
	volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	Quando ricorrano i presupposti di legge, l'Assem-	
	blea ordinaria annuale può essere convocata entro	
	180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eser-	
	cizio sociale; in tale caso, gli Amministratori se-	
	gnalano, nella relazione sulla gestione a corredo	
	del bilancio, le ragioni della dilazione.	
	Articolo 8	
	Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo che siano	
	emesse azioni in tutto o in parte prive del dirit-	
		1

to di voto.	
Articolo 9	
Fermi i poteri previsti da specifiche disposizioni	
di legge, l'Assemblea è convocata dal Consiglio di	
Amministrazione, mediante l'avviso di convocazio-	
ne, contenente tutti gli elementi richiesti dalle	
vigenti disposizioni legislative e regolamentari,	
pubblicato nei termini di legge sul sito internet	
della Società, e con le altre modalità previste	
dalla normativa - anche regolamentare - di volta	
in volta vigente.	
9.2 L'Assemblea si svolge in unica convocazione,	
salvo che il Consiglio di amministrazione, per una	
determinata Assemblea, abbia deliberato di fissare	
una data per la seconda e, eventualmente, per la	
terza convocazione, dandone notizia nell'avviso di	
convocazione.	
9.3 Gli azionisti che, anche congiuntamente, rap-	
presentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per-	
cento) del capitale sociale possono chiedere per i-	
scritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazio-	
ne dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sal-	
vo diverso termine stabilito dalla legge, nei limi-	
ti e con le modalità previste dalle norme di legge	
e regolamentari applicabili, l'integrazione dell'e-	

-	lenco delle materie da trattare, indicando nella	
	domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.	
]	Delle integrazioni dell'elenco delle materie che	
	l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predet-	
	te richieste è data notizia nelle forme e nei ter-	
	mini previsti dalla normativa applicabile.	
	Gli azionisti richiedenti, entro il termine ultimo	
	per la presentazione della richiesta d'integrazio-	
	ne, dovranno consegnare al Consiglio di Amministra-	
	zione una relazione sulle materie di cui essi pro-	
	pongono la trattazione. Il Consiglio di Amministra-	
	zione mette a disposizione del pubblico la relazio-	
	ne, accompagnata dalle proprie eventuali valutazio-	
	ni, contestualmente alla notizia di integrazione,	
	con le modalità sopra indicate.	
	Articolo 10	
	Il diritto di intervento all'assemblea è regolato	
	dalla legge.	
	Possono intervenire all'assemblea i soggetti ai	
	quali spetta il diritto di voto, i quali risultino	
	titolari delle azioni al termine della giornata	
	contabile del settimo giorno di mercato aperto pre-	
	cedente la data dell'assemblea, che abbiano comuni-	
	cato la propria volontà di intervento mediante	
	l'intermediario abilitato.	

Articolo 11	
 11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in	
Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di	
legge, mediante delega scritta, anche notificata	
in via elettronica ai sensi della normativa vigen-	
te.	
La notifica elettronica della delega può essere ef-	
fettuata mediante trasmissione all'indirizzo di po-	
sta elettronica certificata, secondo le modalità	
stabilite di volta in volta nell'avviso si convoca-	
zione.	
11.2 La Società, avvalendosi della facoltà previ-	
sta dalla legge, non designa il rappresentante di	
cui all'articolo 135-undecies del D.Lgs. 24 febbra-	
io 1998 n. 58, come modificato e integrato.	
Articolo 12	
12.1 Per la validità delle assemblee e delle loro	
deliberazioni su osservano le disposizioni di leg-	
ge.	
Articolo 13	
13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del	
Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimen-	
to, assenza o mancanza di quest'ultimo l'assemblea	
elegge il proprio Presidente a maggioranza relati-	
va.	
So.	

13.2 Il Presidente, con il consenso dell'assemblea	
nomina un Segretario, anche non socio, e sceglie,	
se lo ritiene opportuno, sempre con l'assenso del-	
l'assemblea, due scrutatori tra gli azionisti.	
13.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constata-	
te da processo verbale firmato dal Presidente e	
dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quan-	
 do il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale	
è redatto da Notaio.	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
Articolo 14	
14.1 La società è amministrata da un Consiglio di	
Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindi-	
 ci) membri, eletti dall'assemblea. L'assemblea ne	
 determina il numero entro i limiti suddetti.	
 14.2 Gli Amministratori durano in carica tre eser-	
 cizi, fino all'assemblea convocata per l'approva-	
 zione del bilancio inerente all'ultimo esercizio	
 sociale della loro carica. Gli Amministratori sono	
rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma	
di legge.	
 14.3 Gli Amministratori sono nominati sulla base	
 di liste presentate dagli azionisti ai sensi dei	
 successivi commi, nelle quali i candidati sono e-	
lencati mediante un numero progressivo.	

	Tra le liste non debbono esistere elementi di col-	
	legamento, nemmeno indiretto; in caso di collega-	
	mento, sono ineleggibili i candidati in liste col-	
	legate alla lista che ottiene il maggior numero di	
	voti.	
	Le liste non presentate nei termini e con le moda-	
	lità ai sensi dei commi successivi non sono ammes-	
	se in votazione.	
	Le liste presentate dagli azionisti devono essere	
	depositate presso la sede della società almeno ven-	
	ticinque giorni prima di quello fissato per l'as-	
	semblea in unica o in prima convocazione e messe a	
	disposizione del pubblico, con le modalità previ-	
	ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-	
	mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-	
	to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-	
	ne.	
	Ogni azionista può presentare o concorrere a pre-	
	sentare una sola lista.	
	I soci aderenti ad uno stesso patto parasociale,	
4	ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998	
1	n. 58, come successivamente modificato e integra-	
1	to, nonchè il soggetto controllante, le società	
	controllate e quelle sottoposte a comune controllo	
	ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998	

n. 58, come successivamente modificato e integra-	
 to, possono presentare, o concorrere a presentare,	
una sola lista.	
Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli	
azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti	
 siano complessivamente titolari di azioni rappre-	
sentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per	
cento) del capitale sociale sottoscritto alla data	
in cui la lista viene presentata o, se diversa, la	
misura stabilita dalla Consob con regolamento e co-	
municata ai sensi dell'art. 144-septies del Regola-	
mento Consob 11971/1999 e avente diritto di voto	
nell'assemblea ordinaria. La titolarità della per-	
centuale minima di partecipazione per la presenta-	
zione delle liste di candidati è determinata aven-	
do riguardo alle azioni che risultano registrate a	
favore dell'azionista nel giorno in cui le liste	
sono depositate presso la Società. Al fine di com-	
provare la titolarità del numero di azioni necessa-	
rio alla presentazione delle liste, gli azionisti	
devono depositare presso la sede sociale, entro il	
 termine previsto per la pubblicazione delle liste	
da parte della Società, la certificazione compro-	
vante la titolarità del numero delle azioni rappre-	
sentate.	

A pena di inammissibilità del deposito della li-	
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e	
sotto la responsabilità degli azionisti presentato-	Manage Control of the
ri, il curriculum personale contenente un'esaurien-	
te informativa sulle caratteristiche personali e	
professionali di ciascun candidato e le dichiara-	
zioni con le quali i medesimi accettano la propria	
candidatura e attestano, sotto la propria responsa-	
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,	
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi-	
stenza di requisiti prescritti dalla normativa ap-	
plicabile e dal presente statuto per le rispettive	
 cariche.	
Le liste che presentano un numero di candidati pa-	
ri o superiore a tre devono includere candidati di	
genere diverso, secondo quanto previsto nell'avvi-	
so di convocazione dell'assemblea, in modo da con-	
sentire nella composizione del Consiglio di Ammini-	
strazione la presenza di almeno un terzo di membri	
del genere meno rappresentato (o dell'eventuale	
maggior quota stabilita dalla normativa, ove vigen-	
te, in materia di equilibrio tra i generi), arro-	
tondato per eccesso.	
Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista	
a pena di ineleggibilità.	

	Almeno uno dei componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione, ovvero due se il consiglio sia composto	
	da più di sette membri, deve possedere i requisiti	
	di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'arti-	
	colo 148 comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58	
9	come successivamente modificato e integrato e dal-	
	la normativa comunque applicabile.	
	I candidati indipendenti in ciascuna lista dovran-	
	no essere indicati con i primi numeri progressivi	
	ovvero dovranno essere elencati alternativamente	
	con i candidati non indipendenti.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola	
	lista; sono annullati i voti espressi dallo stesso	
	votante a favore di più liste.	
	14.4 Alla elezione degli Amministratori si proce-	
	derà come segue:	
	a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza	
	dei voti espressi dagli azionisti ("Lista di Mag-	
	gioranza") saranno tratti nell'ordine progressivo	
	con il quale sono elencati nella lista stessa i	
	candidati in numero pari al complessivo dei compo-	
	nenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere	
	meno uno;	
	b) i restanti Amministratori saranno tratti dal-	
	le altre liste che non siano collegate in alcun mo-	

do, neppure indirettamente, con i soci che hanno	
presentato o votato la lista risultata prima per	
numero di voti e che risulti seconda per numero di	
voti.	
Se la Lista "di Maggioranza" contiene un numero di	
candidati superiore al numero complessivo dei com-	
ponenti del Consiglio di Amministrazione da elegge-	
re, risultano tratti i candidati con numero pro-	
gressivo pari al numero complessivo dei componenti	
del Consiglio di Amministrazione da eleggere meno	
uno.	
14.5 Qualora con i candidati eletti con le moda-	
lità sopra indicate non sia assicurata la nomina	
di un numero di Amministratori in possesso dei re-	
quisiti di indipendenza di cui al successivo arti-	
colo 15 dello statuto, pari al numero minimo stabi-	
lito dalla legge in relazione al numero complessi-	
vo degli Amministratori, il candidato non indipen-	
dente eletto come ultimo in ordine progressivo nel-	
la Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo	
candidato indipendente non eletto dalla stessa li-	
sta secondo l'ordine progressivo. In mancanza di	
candidati in possesso dei requisiti di indipenden-	
za nella Lista di Maggioranza in numero sufficien-	
te a procedere alla sostituzione, l'Assemblea inte-	

gra l'organo con le maggioranze di legge, assicu	-
rando il soddisfacimento del requisito.	
Qualora con i candidati eletti con le modalità so	-
pra indicate non sia assicurata la nomina di u	1
terzo dei candidati appartenenti al genere men	
rappresentato, arrotondato per eccesso, il candida	-
to appartenente al genere più rappresentato elett	
come ultimo in ordine progressivo nella Lista d	i
Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato ap	-
partenente al genere meno rappresentato non elett	0
dalla stessa lista secondo l'ordine progressivo.	
In mancanza di candidati del genere meno rappresen	_
tato all'interno della Lista di Maggioranza in nu	_
mero sufficiente a procedere alla sostituzione	,
l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze d	i
legge, assicurando il soddisfacimento del requisi	-
to.	
14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica li	-
sta o nel caso in cui non venga presentata alcum	a
lista, l'assemblea delibera con le maggioranze d	i
legge, senza osservare il procedimento sopra previ	_
sto, fermo il rispetto delle previsioni di cui a	1
successivo articolo 15 dello statuto nonché le pre	_
visioni in materia di equilibrio tra i generi.	
14.7 Qualora un Amministratore, per qualsiasi moti	_

vo, cessi dalla carica, e sempre che permanga in	
carica la maggioranza degli Amministratori eletti	
dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione	
provvederà alla sua sostituzione ai sensi del-	
l'art. 2386 del Codice Civile, nominando il primo	
dei candidati non eletti della lista cui appartene-	
va l'Amministratore cessato dalla carica, nel ri-	
spetto delle previsioni in tema di nomina di Ammi-	
nistratori non appartenenti alla Lista di Maggio-	
ranza, delle previsioni di cui al successivo arti-	5-1
colo 15 dello statuto nonché delle previsioni in	
materia di equilibrio tra i generi.	
Qualora non residuino nella predetta lista candida-	
ti non eletti, ovvero candidati con i requisiti ri-	
chiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede	
alla sostituzione, così come successivamente prov-	
vede l'Assemblea con le maggioranze di legge.	
14.8 Ogni qualvolta la maggioranza dei componenti	
il Consiglio di Amministrazione di nomina assem-	
bleare venga meno per qualsiasi causa o ragione, i	
restanti Consiglieri di Amministrazione di nomina	
assembleare si intendono dimissionari. La loro ces-	
sazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio	
di Amministrazione è stato ricostituito dall'assem-	
blea, convocata d'urgenza dagli Amministratori ri-	

masti in carica.	
Articolo 15	
15.1 Gli Amministratori indipendenti garantiscono	
 la composizione degli interessi di tutti gli azio-	
nisti sia di maggioranza che di minoranza.	
 15.2 Sono indipendenti gli Amministratori che sod-	
 disfano tutti i requisiti di cui all'art. 148, com-	
ma 3, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successi-	
 vamente modificato e integrato, come richiamato	
 dall'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio	
1998 n. 58, come successivamente modificato e inte-	
grato, e:	
a) non intrattengano direttamente, indiretta-	
 mente o per conto di terzi, nè abbiano di recente	
 intrattenuto relazioni economiche, di rilevanza ta-	
 le da condizionare la loro autonomia di giudizio,	
con la società, con le sue controllate, con gli Am-	
ministratori esecutivi, con azionisti che singolar-	
 mente detengano nella società una partecipazione	
 di controllo o di collegamento o che partecipino a	
patti parasociali per il controllo o il collegamen-	
to o che rivestano la carica di Amministratore in	
società o loro controllanti che abbiano tali carat-	
teristiche;	
b) non abbiano controversie con la società o	

con sue controllate o non siano Amministratori, di-	
pendenti o soci controllanti di una società con la	
quale la società abbia una controversia;	
c) non siano titolari, direttamente, indiret-	
tamente o per conto di terzi, di partecipazioni a-	
zionarie di entità tale da permettere loro di eser-	
citare il controllo o un'influenza notevole sulla	***************************************
società, nè partecipino a patti parasociali per il	
controllo della società stessa; non detengano -	
e/o non siano Amministratori o dipendenti di so-	
cietà che detengano - direttamente e/o indiretta-	
mente una partecipazione nel capitale della so-	
cietà in misura eguale o superiore al due per cen-	
to;	
d) non siano stretti familiari di Amministra-	
tori esecutivi della società o di soggetti che si	
trovino nelle situazioni indicate alle precedenti	
lettere a), b) e c).	
15.3 L'indipendenza degli Amministratori è valuta-	
ta con periodicità almeno annuale dal Consiglio di	
Amministrazione, secondo un regolamento dallo stes-	
so adottato, tenendo anche conto delle informazio-	
ni che i singoli interessati sono tenuti a fornire.	
L'esito delle valutazioni del Consiglio è comunica-	
to agli azionisti ed al Mercato.	

Al fine della valutazione dell'indipendenza il Con-	
siglio di Amministrazione tiene conto, per i rap-	
porti di lavoro e per gli incarichi di Amministra-	
tore Esecutivo, degli ultimi tre esercizi e, per	
le altre relazioni economiche, dell'ultimo eserci-	
zio.	
Il Consiglio di Amministrazione che accerta il ve-	
nir meno del requisito dell'indipendenza in capo a-	
gli Amministratori delibera con la maggioranza de-	
gli Amministratori presenti.	
Al venir meno dei requisiti di indipendenza l'Ammi-	
nistratore nominato con tale veste si intende auto-	
maticamente dimissionario con conseguente obbligo	
degli altri Amministratori di provvedere tempesti-	
vamente alla sua sostituzione.	
Articolo 16	
Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli	
Amministratori sono vincolati dal disposto di cui	
all'articolo 2390 Codice Civile.	
Articolo 17	
Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nel-	
la sede della società, sia altrove, oltre che nei	
casi di legge, tutte le volte che il Presidente lo	
giudichi necessario o quando ne sia fatta richie-	
sta scritta da almeno due Amministratori o due Sin-	

daci e comunque con periodicità almeno trimestrale.	
17.2 Gli Amministratori riferiscono al Collegio	
Sindacale in occasione delle riunioni del Consi-	
glio e, ove nominato, del Comitato Esecutivo o an-	
che direttamente, con periodicità almeno trimestra-	
le, sull'attività svolta e sulle operazioni di mag-	
gior rilievo economico, finanziario e patrimonia-	
le, effettuate dalla società o dalle società con-	
trollate; in particolare riferiscono sulle opera-	
zioni nelle quali essi abbiano un interesse per	
conto proprio o di terzi, o che siano influenzate	
dal soggetto che esercita l'attività di direzione	
e coordinamento.	
Articolo 18	
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato	
dal Presidente almeno 5 (cinque) giorni liberi pri-	
ma dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sinda-	
co Effettivo e nei casi di urgenza almeno 2 (due)	
giorni prima. Il Consiglio di Amministrazione deli-	
bera le modalità di convocazione delle proprie riu-	
nioni.	
E' ammessa la possibilità che le adunanze del Con-	
siglio di Amministrazione si tengano in videoconfe-	
renza o in teleconferenza, senza che sia richiesta	
la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e	

dei Sindaci nello stesso luogo, a condizione che	
tutti i partecipanti possano essere identificati e	
sia loro consentito di seguire la discussione, di	
intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e	
visionare documenti.	
18.2 Verificandosi tali presupposti, il Consiglio	
si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il	
Presidente e il Segretario.	
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	
risultano da processi verbali che, trascritti su	
apposito libro tenuto a norma di legge, vengono	
firmati dal Presidente della seduta e dal segreta-	
rio.	
Le copie dei verbali fanno piena fede se sotto-	
scritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e	
controfirmate dal Segretario.	
Articolo 19	
19.1 Per la validità delle deliberazioni del Consi-	
glio di Amministrazione si richiede la presenza	
della maggioranza dei suoi membri in carica.	
19.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-	:
soluta di voti dei presenti. In caso di parità pre-	
vale il voto del Presidente del Consiglio di Ammi-	
nistrazione.	

Articolo 20	11.0
20.1 Ai membri del Consiglio di Amministrazione	
spetta il rimborso delle spese sostenute per ragio-	
ne del loro ufficio.	
20.2 L'assemblea può inoltre assegnare al Consi-	
glio di Amministrazione determinate indennità.	
Articolo 21	
21.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito	
dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
 straordinaria della società, senza eccezione di	
 sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che	
ritiene opportuni per il raggiungimento dell'ogget-	
 to sociale esclusi soltanto quelli che la legge ri-	
serva tassativamente all'assemblea degli azionisti.	
21.2 Al Consiglio di Amministrazione è altresì at-	
tribuita la competenza a deliberare la fusione nei	
casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis C.C.,	-
l'istituzione e la soppressione di sedi seconda-	
rie, la riduzione del capitale in caso di recesso	Manager and the second
dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizio-	
ni normative, il trasferimento della sede nel ter-	
ritorio nazionale.	
Articolo 22	
22.1 La società approva le operazioni con parti	
correlate in conformità alle previsioni di legge e	

	regolamentari vigenti, nonché alle disposizioni	
	del presente statuto e alle procedure e regolamen-	
	ti interni adottati in materia della società.	
	22.2 Le procedure interne adottate dalla società	
***************************************	in relazione alle operazioni con parti correlate	
	possono prevedere che il Consiglio di Amministra-	
	zione approvi le operazioni di maggiore rilevanza	
	nonostante l'avviso contrario degli amministratori	
	indipendenti purché il compimento di tali operazio-	
	ni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2364, comma 1, numero 5), Codice Civile.	
	22.3 Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso	
	l'Assemblea può concedere l'autorizzazione al com-	
	pimento dell'operazione deliberando a maggioranza	
	di legge, a meno che, ove siano presenti o rappre-	
4.55	sentati in Assemblea soci non correlati che rappre-	
	sentino almeno il 10% (dieci per cento) del capita-	
	le sociale con diritto di voto, la maggioranza dei	
	soci non correlati votanti abbia espresso voto con-	
	trario all'operazione in questione. Le procedure	
	interne adottate dalla società in relazione alle o-	
	perazioni con parti correlate possono prevedere	
	l'esclusione dal loro ambito applicativo delle ope-	
	razioni urgenti, anche di competenza assembleare,	
	nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni	

di legge e regolamentari applicabili.	
Articolo 23	
23.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
suoi membri un Presidente. Il Consiglio di Ammini-	
strazione può nominare tra i suoi membri uno o più	
Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente	
nei casi di assenza od impedimento, un Segretario	
anche estraneo e uno o più Amministratori Delegati	
e/o un Comitato Esecutivo fissandone, con le limi-	
tazioni previste dall'art. 2381 del Codice Civile,	
i poteri e, quanto al Comitato Esecutivo, anche il	
numero dei componenti, la durata e le norme che ne	
regolano il funzionamento.	
23.2 In caso di nomina del Comitato Esecutivo ne	
fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio	
di Amministrazione e, ove nominati, il o gli Ammi-	
nistratori Delegati.	
Il Comitato Esecutivo può riunirsi anche in video-	
conferenza o in teleconferenza a norma dell'art.	
18 dello statuto.	
23.3 Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può	
conferire speciali incarichi a singoli Amministra-	
tori fissandone le attribuzioni e le eventuali re-	
tribuzioni e/o cauzioni a norma di legge.	
23.4 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio	

	di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con pe-	
***************************************	riodicità almeno trimestrale, sul generale andamen-	
	to della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-	
	ne nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per	
	le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla Società e dalle sue controllate.	
	23.5 Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	direttori, anche generali, nonchè procuratori per	
	singoli atti o categorie di atti.	
	23.6 Al Consiglio di Amministrazione, previo pare-	
	re obbligatorio del Collegio Sindacale, è riserva-	
	ta la nomina del dirigente preposto alla redazione	
	dei documenti contabili societari, al quale sono	
4	attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla	
	legge e dalle altre disposizioni applicabili,	
	nonchè i poteri e le funzioni stabiliti dal Consi-	
	glio di Amministrazione all'atto della nomina o	
	con successiva deliberazione.	
	Il soggetto nominato deve aver conseguito la lau-	
	rea in Economia e Commercio e deve aver ricoperto	
	il ruolo di responsabile amministrativo in società	
	di capitali per un periodo non inferiore a 3 (tre)	
	anni. Il Consiglio di Amministrazione determina al-	
	tresì il compenso del predetto dirigente.	
	FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE	

Articolo 24	
24.1 Al Presidente, od a chi ne fa le veci, è at-	
tribuita la rappresentanza della società con firma	
libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni	
del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta	
non sia deliberato diversamente.	
Il Presidente, inoltre, o chi ne fa le veci, rap-	
 presenta la Società in giudizio con facoltà di pro-	*****
muovere azioni ed istanze giudiziarie ed ammini-	
strative per ogni grado di giurisdizione ed anche	
per giudizi di revocazione e cassazione e di nomi-	*****
nare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.	
24.2 Gli Amministratori Delegati hanno potere di	
rappresentanza della società con firma libera nei	****
limiti delle deleghe loro conferite.	
COLLEGIO SINDACALE	
Articolo 25	
25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sinda-	
ci Effettivi e tre Supplenti, rieleggibili.	
25.2 La composizione del Collegio deve assicurare	
la presenza di un terzo dei membri del genere meno	
rappresentato.	
25.3 I componenti sono scelti fra coloro che siano	
in possesso dei requisiti di professionalità e ono-	
rabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000,	
200	

nenti all'attività dell'impresa, intendendosi per	
tali il diritto industriale, commerciale, tributa-	
rio, nonché economia generale e dell'impresa, ra-	
 gioneria e finanza aziendale, ovvero	
c) funzioni dirigenziali presso gli enti pub-	-
blici o pubbliche amministrazioni operanti nei set-	
tori creditizio, finanziario e assicurativo e co-	
 munque in settori strettamente attinenti all'atti-	
vità dell'impresa, intendendosi per tali quelli re-	
lativi alla ricerca, sviluppo produzione e commer-	
cializzazione di prodotti tessili e di abbigliamen-	
to, nonché dei relativi accessori.	
 25.5 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base	
di liste secondo le procedure di cui ai commi se-	
guenti, al fine di assicurare alla minoranza la no-	
 mina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Sup-	
plente.	
Vengono presentate liste composte di due sezioni:	
l'una per la nomina dei Sindaci Effettivi e l'al-	
tra per la nomina dei Sindaci Supplenti.	
Le liste - considerando entrambe le sezioni - che	
contengano un numero di candidati pari o superiore	
a tre, debbono includere candidati di genere diver-	
so. Le liste contengono un numero di candidati non	
superiore al numero dei membri da eleggere, elenca-	

ti mediante un numero progressivo.	
25.6 Hanno diritto di presentare le liste soltanto	
i soci che da soli o insieme ad altri azionisti	
rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque	
per cento) delle azioni aventi diritto di voto nel-	
l'assemblea ordinaria o, se diversa, la misura sta-	
bilita dalla Consob con regolamento.	
La titolarità della percentuale minima di parteci-	
pazione per la presentazione delle liste di candi-	
dati è determinata avendo riguardo alle azioni che	
risultano registrate a favore dell'azionista nel	
giorno in cui le liste sono depositate presso la	
Società. Al fine di comprovare la titolarità del	
numero di azioni necessario alla presentazione del-	
le liste, gli azionisti devono depositare presso	
la sede sociale, entro il termine previsto per la	
pubblicazione delle liste da parte della Società,	
la certificazione comprovante la titolarità del nu-	
mero delle azioni rappresentate.	
A pena di inammissibilità del deposito della li-	
sta, alla stessa devono essere allegati, a cura e	
sotto responsabilità degli azionisti presentatori,	
il curriculum professionale contenente un'esaurien-	
te informativa sulle caratteristiche personali e	
professionali di ciascun candidato e le dichiara-	

zioni con le quali i medesimi accettano la propria	
 candidatura e attestano, sotto la propria responsa-	
bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,	
di incompatibilità e/o di decadenza, nonché l'esi-	
stenza dei requisiti prescritti dalla normativa ap-	
plicabile e dal presente statuto per le rispettive	
cariche. Inoltre, le liste dovranno contenere una	
dichiarazione degli azionisti diversi da quelli	
che detengono, anche congiuntamente, una partecipa-	
 zione di controllo o di maggioranza relativa, atte-	
stante l'assenza di rapporti di collegamento previ-	
sti dall'articolo 144-quinquies del regolamento	
 Consob 11971/99 con questi ultimi.	
Ogni azionista può concorrere a presentare una so-	
la lista; in caso di violazione non si tiene conto	
dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle	
liste.	
Le liste, sottoscritte da coloro che le presenta-	
no, dovranno essere depositate presso la sede lega-	
 le della Società almeno venticinque giorni prima	
di quello fissato per l'assemblea in unica o in	
prima convocazione chiamata a deliberare sulla no-	
mina dei componenti del Collegio Sindacale e messe	
a disposizione del pubblico, con le modalità previ-	
ste dalla legge e dalla Consob con proprio regola-	

mento, almeno ventuno giorni prima di quello fissa-	
to per l'Assemblea in unica o in prima convocazio-	
ne. La lista per la quale non sono osservate le	
statuizioni di cui sopra, è considerata come non	
presentata.	
Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.	
Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a	
pena di ineleggibilità.	
25.7 Risulteranno eletti Sindaci Effettivi i primi	
due candidati della lista che avrà ottenuto il mag-	
gior numero di voti e il primo candidato della li-	
sta che sarà risultata seconda per numero di voti	
che assumerà altresì la carica di Presidente del	
Collegio.	
Risulteranno eletti Sindaci Supplenti i primi due	
candidati della lista che avrà ottenuto il maggior	
numero di voti e il primo candidato della lista	
che sarà risultata seconda per numero di voti.	
In caso di parità di voti fra due o più liste ri-	
sulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani	
per età sino alla concorrenza dei posti da assegna-	
re.	
Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno	
eletti a Presidente del Collegio, Sindaci Effetti-	
vi e Sindaci Supplenti i candidati presenti nella	

	lista in ordine di elenco.	
	Qualora con i candidati eletti con le modalità so-	
	pra indicate non sia assicurata la nomina di un	
	terzo dei candidati appartenenti al genere meno	Market and the second s
	rappresentato, il candidato appartenente al genere	
	più rappresentato eletto come ultimo in ordine pro-	
	gressivo nella lista risultata prima per numero di	
	voti, sarà sostituito dal primo candidato apparte-	
	nente al genere meno rappresentato non eletto dal-	
	la stessa lista secondo l'ordine progressivo. In	
	mancanza di candidati del genere meno rappresenta-	
	to all'interno della lista risultata prima per nu-	PARAMETER
	mero di voti in numero sufficiente a procedere al-	
	la sostituzione, l'Assemblea integra l'organo con	
	le maggioranze di legge, assicurando il soddisfaci-	
	mento del requisito.	
	Qualora non venga proposta alcuna lista risulteran-	
4.00	no eletti Sindaci Effettivi e Supplenti i candida-	
	ti votati dall'assemblea, sempre che essi consegua-	
	no la maggioranza relativa dei voti espressi in as-	-
	semblea e fermo il rispetto delle previsioni in ma-	
	teria di equilibrio tra i generi.	
	25.8 La procedura del voto di lista si applica so-	alaka ka
	lo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindaca-	
	le.	

In caso di cessazione dall'ufficio di un Sindaco	
 subentra il supplente appartenente alla medesima	
 lista di quello da sostituire.	
Per le delibere di nomina dei Sindaci Effettivi e	
 Supplenti necessari per l'integrazione del Colle-	
 gio Sindacale l'assemblea delibera a maggioranza	
relativa, fatto salvo il diritto della minoranza	
di cui al presente articolo e nel rispetto del cri-	
 terio di riparto che assicuri l'equilibrio fra i	
 generi.	
25.9 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazio-	
ne al Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministra-	
zione. Il potere di convocazione del Consiglio di	
 Amministrazione può essere esercitato individual-	
 mente da ciascun membro del Collegio; quello di	
convocazione dell'Assemblea da almeno due membri	
 del Collegio.	
25.10 Il Collegio Sindacale può radunarsi per vi-	
 deo o teleconferenza, a condizione che tutti i par-	
tecipanti possano essere identificati e sia loro	
 consentito di seguire la discussione e di interve-	
nire in tempo reale alla trattazione degli argomen-	
 ti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel	
luogo in cui si trovano il Presidente e il segreta-	

rio.	
REVISORE CONTABILE	
Articolo 26	
L'assemblea, sentito il Collegio Sindacale, confe-	
risce l'incarico di revisione legale dei conti in	
conformità alle vigenti disposizioni.	
BILANCIO E UTILI	
 Articolo 29	
L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) di-	
cembre di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede	
alla compilazione dell'inventario e del bilancio	
osservando le disposizioni di legge.	
Articolo 30	
Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il	
prelievo di almeno il 5% (cinque per cento) per la	
riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto	
il limite di legge, saranno ripartiti integralmen-	
te fra le azioni, salvo che l'assemblea, su propo-	
sta del Consiglio di Amministrazione, deliberi spe-	
ciali prelevamenti a favore di riserve straordina-	
rie o per altra destinazione, oppure disponga di	
mandarli in tutto od in parte ai successivi eserci-	
zi.	
Articolo 31	

Il Consiglio determina epoca, luogo e moda	lità di
pagamento dei dividendi, che si prescrivono	
re della società dopo cinque anni dalla dat	
sigibilità.	
RECESSO	
Articolo 32	
E' espressamente esclusa l'attribuzione del	. dirit-
to di recesso ai soci che non hanno conco	orso al-
l'approvazione di delibere riguardanti:	
la proroga del termine di durata della so	ocietà e
l'introduzione o la rimozione di vincoli al	lla cir-
colazione dei titoli azionari.	
SCIOGLIMENTO	
Articolo 33	
Verificandosi per qualsiasi ragione lo sci	oglimen-
to della società, l'assemblea determina l	e moda-
lità della liquidazione e nomina uno o più	Liquida-
tori determinandone i poteri e compensi.	
F.to Emanuele Cordara	
F.to LUCA BOLLINI	

	":":":":":":":":":":":":":":":":":":":	
	Allegato "E" al N. 23194/8031 di Rep.	
	":	
		No.
A 1.1. (A.		-
	1	

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolar Tipo Ra		tati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
	•			0	0
1	ES	POSITO MARCO	•	<u> </u>	
1	l D	ISHARES VII PLC	<u></u>	112.981	112.981
			Totale azioni	112.981	112.981 0,004460
				0,004460%	0,004400
2	BE	NILLOUCHE JOEL		. 0	0
- 1	l R	ASTRANCE CAPITAL	SA	138.888.889	138.888.889
				2.065.909.980	2.065.909.980
	- 10	2000111 5111	Totale azioni	2.204.798.869	2.204.798.869
				87,036913%	87,036913
			Totale azioni in proprio	0	0
			Totale azioni in delega	112.981	112.981
•			Totale azioni in rappresentanza legale	2.204.798.869	2.204.798.869
		•	TOTALE AZIONI	2.204.911.850	2.204.911.850
				87,041373%	87,041373%
			Totale azionisti in proprio	0	0
			Totale azionisti in delega	1	1
			Totale azionisti in rappresentanza legale	2	2
			TOTALE AZIONISTI	3	3
			101112211220113		
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	2	2

F.to Emanuele Cordara

F.to LUCA BOLLINI

Copia conforme

all'originale mio rogito, ed allegati, col quale collazionata concorda.

Milano, il